

Foto Blaco



L'ebbro "vede doppio" ...! anche quando fa tutto da solo!

DISCIPLINA

Come risaputo, l'art. 186, comma 2-bis, del Nuovo Codice della Strada, stabilisce che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo e l'omologa condizione prevista nell'art. 186-bis, sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.

Quindi, si applica l'anzidetta aggravante, allorché:

- venga guidato un veicolo sotto l'uso delle sostanze alcoliche, oltre i tre diversi limiti di legge;
- in conseguenza di tale condizione psicofisica alterata, venga provocato un incidente stradale.

L'incidente stradale è poi il presupposto necessario a giustificare il ricorso all'espedito investigativo dell'esame ematico, previsto dall'art. 186, comma 5 del medesimo Codice. Una sorta di cane (anzi, di "scimmia") che si morde la coda, relativamente alla quale ci domandiamo se l'incidente "autoprovocato" possa o meno rientrare in tale casistica giudiziaria.

Risolve il dilemma, anche recentemente, la suprema Corte di Cassazione.

Infatti, secondo gli "Ermellini", la realtà fenomenica dell'incidente stradale esula dalla condizione di danno e/o lesioni provocate a terzi (cogliendone, invece, tutto il suo spessore di evento fortuito e fortunato) ma, diversamente, si concretizza in quell'evento accidentale che abbia comunque provocato danno, ancorché limitato a chi quel danno ha provocato: dunque, nessuna obiezione è possibile sollevare a tale proposito, atteso il descritto contesto fattuale.

In tal senso, nessun dubbio può essere sollevato sull'opportunità di procedere all'esame ematico richiesto dalla P.G., in forza di una norma di legge che questo, evidentemente, prevede, proprio allo scopo di verificare la condizione psicofisica del conducente, al momento del sinistro. Infatti, i risultati del prelievo ematico effettuati per le terapie di



pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l'assenza di consenso dell'interessato. Rifiuto, quest'ultimo, che può essere opposto soltanto allorché sia finalizzato, esclusivamente, all'accertamento della presenza di alcol nel sangue e non anche nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso.

Ciò, in quanto, il legislatore - operando specificatamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale - ha dettato una specifica disciplina dell'accertamento sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza, della concentrazione di alcool nell'aria espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, prevedendo, in entrambi i casi, la possibilità del rifiuto dell'accertamento, con le previste conseguenze di legge, ragguagliabili alle più gravi pene previste per la guida in stato di ebbrezza.

Più specificatamente, secondo il costante giudizio del Giudice delle Leggi, il prelievo ematico - ormai di ordinaria amministrazione nella pratica medica - non lede la dignità o la psiche della persona, così come di norma non ne mette in alcun modo in pericolo la vita, l'incolumità e la salute e, ciò che più conta, non è riconducibile, quale pratica sanitaria, al trattamento sanitario obbligatorio: la disposizione di cui all'art. 186, comma 5, del Nuovo Codice della Strada deve ritenersi quindi norma speciale, la cui applicazione prescinde dalla necessità del consenso dell'interessato. Consenso, questo, che anche in relazione alle modifiche apportate all'art. 354, comma 3 c.p.p., non trova più motivo di essere, neppure nell'ambito dei più generali accertamenti di p.g. comportanti il prelievo biologico, che - lo ricordiamo - prima della novella legislativa del 2009, erano assoggettabili alla previa autorizzazione del P.M.

NOTE OPERATIVE

Ciò premesso, stabilita la natura dell'incidente stradale - che esula dalle conseguenze di danno arrecate a terzi (persone o cose), ma si concretizza in un'anomala condotta di guida che abbia comunque provocato danno, anche diretto alla stessa persona o a beni in uso al conducente - laddove tale condotta sia stata "alterata" dal consumo di bevande alcoliche da parte di quest'ultimo, in tale ipotesi e nell'immediatezza del fatto-reato, gli operatori di polizia che hanno accertato l'illecito dovranno applicare la sanzione amministrativa accessoria del fermo, secondo le disposizioni dell'articolo 214 del Nuovo Codice della Strada, come richiamato dal comma 3 dell'articolo 224-ter del medesimo Codice. Tuttavia occorre specificare che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui viene accertato il reato, il veicolo non può essere affidato in custodia al medesimo trasgressore, perché inidoneo ad assumerne i relativi obblighi. Pertanto, il veicolo dovrà essere affidato ad altro obbligato in solido, presente o prontamente reperibile, ovvero, in mancanza, ad un custode-acquirente nominato ovvero ad altro soggetto idoneo ai sensi di legge. La sanzione accessoria del fermo amministrativo, peraltro, viene applicata,

provvisoriamente, ovvero per un periodo di trenta giorni, giacché per il restante periodo di fermo, provvederà direttamente il giudice con la sentenza di condanna.

In questo caso, naturalmente, la persona si trova ancora sul posto e lo stato di ebbrezza viene accertato in conseguenza delle due o tre prove etilometriche prescritte: nel primo caso (doppio esame etilometrico), si accede a tale tipo di esame, una volta che il test preventivo (precursore) ha dato esito positivo; nell'altro caso, la prima delle tre prove etilometriche ha valore di test preventivo.

Trattandosi di sinistro stradale provocato da soggetto ebro, è ben probabile che lo stesso sia stato ricoverato presso il pronto soccorso e quindi, niente vieta alla polizia stradale - anche in carenza di sospetti sulla persona - di richiedere copia dell'eventuale esame emato-clinico effettuato per esigenze strettamente sanitarie ovvero, di richiedere il consenso al ferito e, in caso di rifiuto (che dovrà essere dichiarato dal sanitario di turno), a denunciare lo stesso per l'applicazione delle medesime pene previste per la guida in stato di ebbrezza alcolica con valore superiore a 1,5 g/l; qualora lo stato di ebbrezza sia comunque conclamato, il medesimo soggetto sarà denunciato, in concorso, per guida in stato di ebbrezza. Conseguendone, ulteriormente, il ritiro della patente per la sospensione da sei mesi a due anni ed il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Trattandosi di sinistro stradale provocato da conducente ebro, le sanzioni o le pene previste dal comma 2 dell'art. 186 e dal comma 3 dell'art. 186-bis sono raddoppiate e quindi, l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa adita, sarà informata in ordine a tale circostanza. Tale informativa sarà rilasciata anche per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo che resta da essere applicato in sede di condanna, sia per l'applicazione della revoca della patente di guida, allorché sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

| | |
|------------------------|--|
| Leggi e Giurisprudenza | d. Lgs. 30.04.1992, n. 285 Legge 30.06.2009, n. 85 --- Corte Cost., 12.06.1996, n. 194 Corte Cost., 09.07.1996, n. 238 Cass. Pen., Sez. IV, 09.12.2008, n. 4118 Cass. Pen., Sez. IV, 04.11.2009, n. 1827 Cass. Pen., Sez. IV, 16.05.2012, n. 26108 Cass. Pen., Sez. IV, 05.09.2013, n. 36393 |
| Prassi e Dottrina | Min. Interno, Circ. 30.07.2010, n. 300/A/10777/10/101/3/3/9 Min. Interno, Circ. 12.08.2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 |

*** Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)**